



COMUNE DI
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO
PER SPAZI DI RISTORO E/O
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ALL'APERTO "DEHORS"**

Approvato con D.C.C. n. 9 in data 30.04.2015

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'APERTO "DEHORS"

Indice

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Scopo del Regolamento
- Art. 3 - Definizione di "Dehors"
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Aspetti normativi
- Art. 6 - Localizzazioni
- Art. 7 - Prescrizioni per installazioni di dehors
- Art. 8 - Caratteristiche e superfici dimensionali
- Art. 9 - Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali, prescrizioni generali
- Art. 10 - Durata dell'Autorizzazione - periodo di utilizzo
- Art. 11 - Criteri di collocazione
- Art. 12 - Obblighi del concessionario
- Art. 13 - Modalità di gestione delle strutture ed orari
- Art. 14 - Presentazione della domanda
- Art. 15 - Contenuto della domanda
- Art. 16 - Istruttoria della domanda
- Art. 17 - Oneri per il rilascio
- Art. 18 - Rilascio dell'atto di autorizzazione
- Art. 19 - Contenuto dell'atto di autorizzazione
- Art. 20 - Rinnovo
- Art. 21 - Canone di concessione
- Art. 22 - Documentazione da presentarsi alla chiusura dei lavori
- Art. 23 - Revoca
- Art. 24 - Decadenza
- Art. 25 - Occupazioni abusive
- Art. 26 - Sanzioni
- Art. 27 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare l'occupazione del suolo pubblico e privato per spazi di ristoro e/o somministrazione di alimenti e bevande all'aperto "dehors".

Art. 2 - Scopo del Regolamento

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'installazione di manufatti e strutture precarie, c.d. "DEHORS" inerenti l'arredo urbano, per favorire la vocazione turistica del paese attraverso il potenziamento di attività commerciali di pubblico esercizio e di somministrazione esistenti, tramite l'utilizzazione di adeguati spazi esterni, pubblici e privati, per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

2. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato di una maggiore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza, assicurando, nel contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

3. Sono incluse nel presente Regolamento le installazioni di dehors con strutture minime temporanee costituite esclusivamente da tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere mobili, ad eccezione di occasionali e brevi occupazioni di suolo pubblico (feste patronali, sagre, manifestazioni pubbliche, eventi giornalieri e simili) normate da altre leggi di competenza del Comando Polizia Locale.

4. Nel rilascio del titolo autorizzativo, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i Dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, il corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale e le esigenze connesse alla viabilità veicolare e pedonale avendo cura di salvaguardare l'incolumità degli avventori. La somministrazione all'aperto su area pubblica, privata e privata ad uso pubblico sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione di alimenti e bevande (per la conservazione e la tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, scarichi degli autoveicoli, esalazioni di caditoie fognarie ecc. e per la tutela dei consumatori dai medesimi inquinanti) sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi nel rispetto dei limiti relativi all'inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, volume della musica riprodotta) nelle ore notturne, in conformità alle norme di settore.

Qualora motivazioni di ordine pubblico dovessero comportare lo sgombero delle aree pubbliche autorizzate, i relativi atti amministrativi di assenso perderanno efficacia per il tempo strettamente necessario senza che il concessionario/i interessato/i possa/no vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Definizione di "Dehors"

1. Chiamasi Dehors l'insieme degli elementi che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio di ristoro esterno ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria, gelateria, ecc.). Tale ambiente è costituito dall'insieme di elementi mobili e/o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato e privato ad uso pubblico.

2. Ai fini del presente Regolamento per spazio pubblico si intende, oltre alle aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, anche quelle relative al Demanio Lacustre, per le cui occupazioni sarà necessario rivolgersi all'Ufficio Gestione Associata Convenzione Lago d'Orta, per le quali non si applicheranno le disposizioni in termini di superficie massima occupata, descritte nel presente Regolamento.

3. Per suolo o area privata, ai fini del presente Regolamento, si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la disponibilità in quanto di pertinenza dell'immobile commerciale, con caratteristiche idonee alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande (ad es. tettoia, veranda, portico, cortile, aia, piazzale, giardino, lastrico solare, terrazza e simili); se ricadente all'interno di un edificio in condominio, ovvero, se il suolo è di proprietà condominiale, l'uso resta vincolato e subordinato alla relativa autorizzazione dell'assemblea condominiale.

4. I dehors sono rigorosamente destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le

esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata; devono, quindi, essere collegati ad un'attività di pubblico esercizio di somministrazione, esistente alla data di richiesta del dehors, quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediativa.

5. Tali strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione permanente al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture, l'esercente dovrà provvedere al perfetto ripristino dell'area interessata.

6. I "dehors" dal punto di vista temporale, si distinguono in:

- a) Dehors **temporanei**, se richiesti ed autorizzati per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, per un massimo di 240 giorni, e comunque nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre di ogni anno;
- b) Dehors **permanenti**, se richiesti ed autorizzati per un periodo continuativo non superiore ad un anno e comunque non superiore a 364 gg consecutivi;
- c) a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e/o privato ad uso pubblico, che si intende rinnovato per lo stesso periodo temporale e fino al massimo di tre anni complessivi, qualora entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della medesima autorizzazione il responsabile dell'Ufficio comunale competente non abbia comunicato all'interessato formale e motivato diniego; il rinnovo si intende concesso previa presentazione all'Ufficio comunale competente della documentazione riportata al successivo art. 20 del presente Regolamento.

7. I "dehors" dal punto di vista strutturale, si distinguono in "**chiusi**", "**aperti**" e "**misti**":

- a) a) Sono definiti dehors chiusi le strutture completamente chiuse su tutti i lati e collegate all'attività commerciale. Tali manufatti (provvisori) per l'occupazione di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, sono autorizzabili solo nella modalità di tipo temporaneo, per un periodo non superiore a 8 mesi (240 gg.) consecutivi.
- b) b) Sono definiti dehors aperti le strutture aperte su tre e/o quattro lati, nel rispetto del presente Regolamento, che possono prevedere occupazioni di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico sia di tipo temporaneo che permanente.
- c) c) Sono definiti dehors misti le strutture temporalmente chiuse ed aperte, così come definite ai precedenti punti a) e b) del presente comma 7. Tali dehors possono essere oggetto di un'unica autorizzazione che preveda l'usabilità del dehors chiuso dal 1° ottobre al 31 maggio di ogni anno e l'utilizzo del dehors aperto dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno solare (in tale periodo è obbligatorio rimuovere gli elementi perimetrali che superano l'altezza di mt. 1,00 dal suolo). Tali manufatti provvisori possono prevedere l'occupazione di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico.

Per i dehors chiusi e/o misti, nonché per i locali ad essi collegati, devono essere garantiti i corretti livelli microclimatici anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettromeccaniche. La relazione tecnica e/o progetto grafico del sistema di ventilazione.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici ed allocati su spazi pubblici, privati, nonché privati ad uso pubblico.

2. In ogni caso gli interventi di realizzazione dei dehors devono risultare coerenti ed in armonia con il contesto ambientale di riferimento, pertanto il suo contenuto ha carattere prescrittivo e tendere:

- all'eliminazione delle superfetazioni degradanti;
- alla modificazione delle aggiunte improprie;
- ad una coerente configurazione planimetrica, rispettosa dei caratteri tipo-morfologici dell'intero organismo edilizio;
- alla salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo edilizio principale, evitando sovrapposizioni, modificazioni di facciata e schermature definitive.

3. Le disposizioni relative alle definizioni, tipologie, materiali, criteri di collocazione e caratteristiche

costruttive del presente Regolamento, si applicano anche ai dehors installati su suolo privato.

Art. 5 - Aspetti Normativi

1. Le strutture precarie c.d. dehors, sia temporanee che permanenti, sono soggette al preventivo rilascio di titolo abilitativo in bollo denominato "Autorizzazione Dehors" per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e privato ad uso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Le strutture precarie c.d. dehors sia temporanee che permanenti, ai fini del presente Regolamento, non determinano superficie utile o coperta, né volume, in relazione alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del vigente P.R.G. comunale, quando costituiscono dehors del tipo aperto, così come di seguito richiamati ed usabili per l'intero periodo di concessione. Per i dehors di tipo chiuso l'usabilità degli stessi non può, in ogni caso, essere superiore ad 8 (otto) mesi consecutivi.
3. La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e - nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti - in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento Comunale e Regionale di Igiene Pubblica.
4. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico e una valutazione di impatto acustico in conformità alla vigenti disposizioni legislative.

Art. 6 - Localizzazioni

1. I manufatti precari c.d. dehors, di cui al precedente art. 3, potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno del centro abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari e nel rispetto di eventuali norme, Nazionali e Regionali esistenti o di futura approvazione.
2. Il dehors non dovrà minimamente ostacolare, creando interferenze, con le visuali di sicurezza necessari alla regolare transitabilità veicolare. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che sia garantito uno spazio adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, come di seguito meglio precisato.
- 3 - In particolar modo, vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) non è consentito installare dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade soggette al transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o che il traffico sia stato interdetto nelle ore in cui si esplica l'attività;
 - b) l'area occupata dal dehors non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
 - c) le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati tali da resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
 - d) l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
 - e) non è consentito installare dehors temporanei ubicati a distanza superiore a metri 15,00 dall'esercizio commerciale e privi di idonee pavimentazioni, a condizione che resti consentito il passaggio pedonale; il trasporto degli alimenti, dal luogo di preparazione all'area di somministrazione deve essere effettuato utilizzando appositi contenitori e/o attrezzature idonee ad evitare ogni contaminazione ambientale, previo parere preventivo della ASL (servizio SIAN)

territorialmente competente;

- f) Il de hors non potrà essere posato su sede stradale assoggettata a divieto di sosta e/o di fermata fatta eccezione per le zone a "traffico limitato";
- g) non è consentito installare de hors sulla sede stradale a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli (art. 20 del Codice della Strada);
- h) è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 2,00; in deroga, quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiedi, è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a mt. 1,20, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del C. d. S., D. Lgs. n. 285/92, onde consentire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria; per strutture adiacenti all'attività commerciale, i suddetti spazi pedonali potranno essere realizzati, a carico dell'interessato, con pedane removibili in legno installate lungo il perimetro esterno della struttura, nel rispetto delle norme stradali, come meglio definito al successivo art. 11 del presente Regolamento;
- i) è sempre consentita l'installazione dei de hors in aree pedonali e zona a traffico limitato, anche in attacco alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del de hors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a mt. 1,20, in ossequio alle disposizioni del già citato D. Lgs. n. 285/92; se previsto e necessario il transito veicolare, saranno invece garantiti, in aggiunta ai precedenti, i relativi e necessari spazi;
- j) qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, salvo il nulla osta dei titolari dei medesimi esercizi o accessi e nei limiti di superficie del suolo pubblico autorizzato; qualora si installano de hors in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, racchiuse in angoli compresi tra fabbricati, si rispetterà comunque la distanza minima laterale di mt. 3,00 dai fabbricati stessi;
- k) i de hors sono ammissibili anche in adiacenza ad altri precedentemente autorizzati, purché a distanza da questi non inferiore a mt. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne l'esercizio; è consentita una distanza inferiore, a condizione che essa sia formalmente concordata con l'esercente del de hors confinante e sia garantito il transito pedonale, con una distanza minima di mt. 1,20;
- l) qualora il de hors sia da installare all'interno del Centro Storico, in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del titolo II° del D. Lgs. 42/04 o in adiacenza ad immobili interessati da vincoli monumentali, l'autorizzazione de hors resta subordinata all'acquisizione, a cura del richiedente, dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ed ii., ad esclusione dell'occupazione effettuata con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere;
- m) i de hors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 13/89 e s.m.i.;
- n) i de hors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato.
- o) Nelle zone normalmente aperte al traffico veicolare nessun elemento dell'area del de hors dovrà interferire con il transito dei veicoli. Nelle zone destinate al solo transito pedonale e/o con traffico veicolare limitato (ad esempio il centro storico) dovrà sempre essere assicurata la possibilità di transito per tutti i mezzi di soccorso e di servizio, in particolare di quelli più grandi (autocarri dei V.V.F. ed ambulanze), assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di metri 3,25 (larghezza) x metri 4,00 (altezza), ai sensi dell'art. 140 delle Norme di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. In corrispondenza di accessi carrai il de hors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza;
- p) Non è consentita l'occupazione in aree di accesso ai luoghi di culto o che ostacoli la visibilità di prospetti dell'area di culto;
- q) Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, le coperture e le strutture ammissibili non dovranno interferire in alcun modo con la chioma degli alberi esistenti. Le strutture, in ogni caso, dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.

Art. 7 - Prescrizioni per installazioni di dehors.

1. Le occupazioni con strutture cosiddette "dehors" vengono effettuate mediante le tipologie e le caratteristiche tecniche individuate dal successivo art. 9 del presente Regolamento su tutto il territorio comunale con particolari prescrizioni in aree o zone come di seguito elencate.

2. Nell'area dei Centri Storici, (la cui perimetrazione corrisponde a quella del PRGC tavola n. 4) è possibile installare esclusivamente dehors che prevedano l'occupazione con tavoli, sedie ed ombrelloni, con tipologie adatte al luogo interessato.

In detta area sono ammesse pavimentazioni, fioriere ed apparecchi riscaldanti secondo le prescrizioni riportate al successivo art. 9 (comma 12, punti 5), 6) e 7)) del presente Regolamento.

Sono inoltre ammesse l'installazione di paraventi (con caratteristiche descritte al successivo art. 9, comma 12, punto 2)) e di pannellature perimetrali sino ad un'altezza massima di mt. 1,00 misurata dal suolo, con materiali in vetro stratificato, policarbonato o altri materiali plastici di tipo trasparente, o, in alternativa in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o in legno verniciato di colore naturale o bianco; l'installazione dei predetti paraventi e pannellature perimetrali è subordinata al preventivo ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ed ii.

Non sono ammessi l'utilizzo di:

- coperture di altro genere diverso dagli ombrelloni
- pedane;

3. Non sono ammesse installazioni di dehors in via XXV Aprile, via Roma, via per Alzo, via Bellosta e via Pella, in quanto trattasi di strade sottoposte a viabilità a densità di traffico veicolare importante, quando si chiede l'occupazione della sola sede stradale destinata al passaggio veicolare.

È inoltre ammissibile l'occupazione dei marciapiedi di dette vie (dove esistenti o a raso, delimitati da cordolature e simili), così come descritto alla lett. h) del comma 3, del precedente art. 6, qualora gli stessi siano idonei all'allocatione di dehors, ai sensi del presente Regolamento e previa valutazione in sede istruttoria.

Art. 8 - Caratteristiche e superfici dimensionali

1. I manufatti precari c.d. dehors, oggetto del presente Regolamento ed ubicati con i criteri precedentemente decritti, potranno occupare una superficie di esercizio così determinata:

- il numero massimo dei posti a sedere concedibili deve soddisfare il seguente rapporto:
superficie complessiva calcolata al netto delle murature di cucina, laboratorio, dispensa, deposito e locali simili = 0.50 mq/posto a sedere;
- l'area di somministrazione deve soddisfare il seguente requisito: 1 posto a sedere, superficie minima = 1,20 mq.;

2. In particolare, al fine di salvaguardare gli spazi pubblici preesistenti, nonché i beni culturali ivi insistenti, i dehors ricadenti sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico, con esclusione di quelli riguardanti i suoli privati, non potranno in ogni caso, occupare una superficie superiore a mq. 60.

3. In ordine alla determinazione della superficie di esercizio ed in deroga ai parametri previsti al comma 1 del presente articolo, è altresì consentita, previa verifica in fase istruttoria della compatibilità dell'intervento con lo stato dei luoghi e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'occupazione con dehors per una superficie massima pari a mq. 30, per tutte le attività di somministrazione al pubblico.

4. In casi particolari può essere consentito, per ogni singola attività, occupare due zone distinte e separate, purchè complessivamente rispettino quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3 e siano subordinate al parere favorevole della Giunta Comunale, la quale può valutare anche situazioni particolari.

5. Eventuali interventi successivi al rilascio dell'autorizzazione, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.

6. Le caratteristiche tipologiche e di materiale dei dehors dovranno conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

7. I dehors, oggetto del presente Regolamento e, nello specifico, ubicati con i criteri descritti nel presente Regolamento, potranno avere un'estensione, ovvero un numero di coperti, secondo le disposizioni dettate ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

8. In casi particolari, ed a seguito di opportune verifiche, la Giunta Comunale, con proprio atto, può derogare alle prescrizioni riguardanti le superfici dimensionali di cui al presente articolo.

Art. 9 - Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali, prescrizioni generali

1. La struttura portante dei dehors, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili, dovrà essere strutturalmente autonoma;

2. La struttura del dehors potrà essere realizzata in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o in legno verniciato di colore naturale o bianco, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.

3. Il dehors sarà realizzato con copertura di tipo leggero in telo impermeabilizzato, telo plastificato, tessuto acrilico e materiale rigido di tipo trasparente e similari, comunque nei colori corda o bianco.

4. Le pannellature perimetrali potranno essere realizzate sino ad un'altezza massima di mt. 1,00 misurata dal suolo, con materiali in vetro stratificato, policarbonato o altri materiali plastici di tipo trasparente, o, in alternativa, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o in legno verniciato di colore naturale o bianco, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie. Le strutture così realizzate dovranno garantire idonee condizioni microclimatiche interne.

5. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

6. L'eventuale pavimentazione, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.

7. I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come via di esodo.

8. In presenza di più pubblici esercizi ricadenti nello stesso ambito, deve essere prevista una soluzione che tenga conto delle strutture preesistenti uniformandosi ad esse, purché conformi al presente Regolamento.

9. Tutti i dehors per la somministrazione dovranno essere delimitati perimetralmente con sistemi compatibili con il presente regolamento.

10. In linea di massima, nell'ambito di una stessa zona (piazza, strada, rione, ecc.) varrà il criterio dell'individuazione tipologica più appropriata e confacente allo stato di fatto dei luoghi, in ordine agli aspetti e caratteri estetici, architettonici e urbanistici del contesto circostante e finalizzato a garantire e tutelare la conservazione dei valori paesaggistici e territoriali esistenti, evitando significative alterazioni all'ambiente, conservando l'obbligo di uniformarsi nei colori bianco o corda, così come previsto dal presente Regolamento.

11. Le TIPOLOGIE AMMISSIBILI nelle varie zone del territorio comunale sono così definite:

A) Ombrelloni.

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno verniciato di colore naturale o bianco o acciaio verniciato a polveri di colore grafite, e con copertura in telo, in tinta unita, di colore bianco o corda, privo di messaggi pubblicitari.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane compresi i risvolti, al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Tale tipologia è consentita in tutto il territorio comunale.

B) Tende alla Romana.

Costituite da un telo ricadente, fissato alla parete tramite rullo di avvolgimento e sostenuto su lato opposto da una barra fissata a montanti di appoggio alla parete, saranno realizzate in acciaio verniciato a polveri di colore grafite. La posizione del rullo avvolgitore deve essere prevista al di sopra delle aperture o delle arcate e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Il telo di copertura deve essere in tinta unita di colore bianco o corda.

L'altezza minima delle coperture dal piano di calpestio deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal piano di calpestio di mt. 2,20. La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3,50.

Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50, la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiedi non dovrà essere inferiore a mt. 0,50.

Le tende aggettanti non sono ammesse nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 20);
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati, nei centri storici in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del titolo II° del D. Lgs. 42/04.

L'impiego di tali dehors è ammesso sul restante territorio comunale, tranne che all'interno dei percorsi porticati ove esistenti.

C) Tende a pantalera.

Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite;
- b) con meccanismo a bracci estensibili, sempre in acciaio verniciato a polveri di colore grafite.

Ambedue le tipologie sono costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle coperture e, qualora esistano, delle cornici stesse.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco o corda.

L'altezza minima delle coperture dal piano di calpestio deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal piano di calpestio di mt. 2,20. La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3,50.

Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50, la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiedi non dovrà essere inferiore a mt. 0,50.

Le tende aggettanti non sono ammesse nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 20);
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati, nei centri storici, in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del titolo II° del D. Lgs. 42/04.

L'impiego di tali dehors è ammesso sul restante territorio comunale, tranne che all'interno dei percorsi porticati dove esistenti.

D) Strutture con copertura a falda.

Si presentano con due soluzioni, con struttura da realizzare in legno verniciato di colore naturale o bianco o in acciaio verniciato a polveri di colore grafite mediante:

- a) montanti centrali di sostegno;
- b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.

Il telo di copertura deve essere in tinta unita di colore bianco o corda.

Le strutture, qualora costituiscono un dehors chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili e dotati di ganci amovibili. Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato.

Rientrano in tale tipologia anche quelle strutture costituite da tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, di materiali, caratteristiche e colori precedentemente descritti.

Le strutture ammesse nel presente punto D) devono avere:

- altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 2,50;
- altezza misurata alla linea di colmo: min = mt. 3,20 - max = mt. 3,50;

Tali dehors sono consentiti in tutto il territorio comunale fatta eccezione per i centri storici ed in attacco ad edifici vincolati.

E) Strutture con copertura a una o doppia capottina.

Si presentano con due soluzioni, da realizzare in acciaio verniciato a polveri di colore grafite:

- a) con montanti centrali e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- b) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco o corda.

Le strutture ammesse nel presente punto E) devono avere:

- altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 2,50;
- altezza misurata alla linea di colmo: min = mt. 3,20 - max = mt. 3,50;

Tali dehors sono consentiti solo nella modalità "dehors aperto" in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici ed in attacco ad edifici vincolati.

F) Strutture con copertura a vela.

La copertura è costituita da telo in tinta unita di colore bianco o corda, con montanti di appoggio al suolo in legno verniciato di colore naturale o bianco o in acciaio verniciato a polvere di colore grafite.

Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Non sono ammesse le mantovane laterali.

Le strutture ammesse nel presente punto F) devono avere:

- altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 2,50;
- altezza misurata alla linea di colmo: min = mt. 3,20 - max = mt. 3,50;

- ad eccezione di particolari caratteristiche degli edifici e dei luoghi circostanti potrebbero essere ammesse misure diverse dalle precedenti, da considerare e valutare in sede istruttoria.

Tali dehors sono consentiti solo nella modalità "dehors aperto" in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici ed in attacco ad edifici vincolati.

G) Strutture con copertura a padiglione.

Si presentano, di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno verniciato di colore naturale o bianco;
- b) a pianta varia, con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore grafite e/o in legno verniciato di colore naturale o bianco, a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali devono essere in tinta unita di colore bianco o corda.

Tali strutture, qualora costituiscono un dehors chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrate, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali.

Le strutture ammesse nel presente punto G) devono avere:

- altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 2,50;
- altezza misurata alla linea di colmo: min = mt. 3,20 - max = mt. 3,50;

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici ed in attacco ad edifici vincolati.

H) Strutture con copertura a pergolato e/o gazebo.

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno verniciato di colore naturale o bianco, con telo di copertura in tinta unita di colore bianco o corda.

Non sono ammesse le mantovane.

Le strutture ammesse nel presente punto H) devono avere:

- altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 2,50;
- altezza misurata alla linea di colmo: min = mt. 3,20 - max = mt. 3,50;

Tali strutture, qualora costituiscono un dehors chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrate, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici ed in attacco ad edifici vincolati.

I) Strutture telescopiche estensibili.

Trattasi di strutture a copertura di tipo retrattile, con sistema a richiusura manuale o meccanica, anche con alette orientabili e/o apribili, da realizzarsi in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno verniciato di colore naturale o bianco e telo di copertura in tinta unita di colore bianco o corda.

Le strutture ammesse nel presente punto I) devono avere:

- altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 2,50;
- altezza misurata alla linea di colmo: min = mt. 3,20 - max = mt. 3,50;

Tali strutture, qualora costituiscono un dehors chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrate, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici ed in attacco ad edifici vincolati.

12. ELEMENTI DI ARREDO ammissibili:

I) Sedie e arredi vari.

Le sedie, i tavoli e gli arredi esterni dovranno essere in acciaio, vimini, legno, pvc, resina o materiale trasparente, di colore grafite, bianco, corda, verde e rosso.

II) Paraventi.

È consentita l'installazione di paraventi verticali autoportanti, costituiti da elementi modulari di altezza massima da terra pari a cm 160.

Il lembo inferiore delle coperture, risolto compreso, non deve avere altezza inferiore a cm. 220 dal pavimento e l'interstizio tra il paravento e le coperture, di dimensione non inferiore a cm 60 per quanto sopra disposto, non potrà essere chiuso in alcun modo.

La struttura portante dovrà essere realizzata in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o in legno verniciato di colore naturale o bianco, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti. Le pannellature dei paraventi dovranno essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico, in ETFE o in vetro di sicurezza.

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. Le pannellature dei paraventi non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale, nè scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere.

È vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.

III) Pedane.

L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione. Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a cm. 15 e, comunque, ottemperare alle vigenti norme per il superamento delle barriere architettoniche mediante rampe di raccordo di idonea pendenza che, in ogni caso, devono essere ubicate **rigorosamente** all'interno della stessa pedana. Inoltre devono essere realizzate in modo da consentire la costante pulizia e lavaggio.

IV) Elementi di copertura.

Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. Le coperture dovranno avere forma regolare e di colore bianco o corda.

V) Pavimentazioni.

Nell'area destinata alla somministrazione, al fine di superare condizioni igieniche non favorevoli del pavimento di fondo esistente, nei casi di occupazione riguardanti esclusivamente la sede stradale destinata al traffico veicolare con l'esclusione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali, deve essere prevista una pavimentazione di copertura realizzata in idoneo materiale facilmente lavabile e rinnovabile ed, in ogni caso, in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi d'arredo del dehors stesso.

Nei Centri Storici, in deroga al precedente comma del presente punto 5), possono essere escluse le pavimentazioni in particolari casi da valutare in fase istruttoria e della Giunta Comunale, riguardanti installazioni di dehors nei pressi di incroci o qualora dette pavimentazioni costituiscano ostacolo o pericolo al pubblico passaggio pedonale.

VI) Fioriere.

Le fioriere possono essere utilizzate per la delimitazione dell'area in concessione, intervallate con spazi aperti o, preferibilmente, accostate e formanti un'unica cortina in presenza di transito di

autoveicoli ed, in ogni caso, essere posizionate **rigorosamente** all'interno dell'area in concessione.

Per forma, dimensione, materiale, colore e finitura devono essere simili a quelle già presenti nell'arredo urbano della zona interessata; in particolare, nei centri storici e nelle aree vincolate ai sensi del titolo II° del D. Lgs. 42/04, dovranno assumere linee decorative semplici e avere materiali di colore bianco; in ogni caso dovranno accordarsi con le altre componenti del dehors ed al carattere dell'ambiente circostante.

Le fioriere devono essere sempre piantumate.

L'impianto del verde avrà caratteri di omogeneità e continuità, con altezza massima da terra non superiore a mt. 1,30.

VII) Apparecchi riscaldanti.

È consentita l'installazione di "funghi" riscaldanti alimentati a gas, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza a norma delle vigenti leggi in materia, con caratteristiche tipologiche ed estetiche in armonia cromatica e stilistica con l'arredo del dehors.

VIII) Impianti di illuminazione.

Gli impianti elettrici ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità con le norme previste dal D.M. 37/2008 e ss. mm. ed ii.

Le luci ed i fari di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o non creare interferenza con le segnalazioni semaforiche eventualmente presenti ed essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi d'arredo del dehors stesso.

Non devono in nessun caso essere direzionati verso l'esterno del dehors, al fine di evitare fenomeni di abbagliamento verso aree a transito pedonale e veicolare, preservando l'incolumità dei conducenti di autoveicoli e dei passanti.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante dovranno avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna e soprattutto consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

Inoltre, non è consentito l'utilizzo di ciotole e/o candele a cera posizionate sul pavimento.

IX) Impianti di diffusione acustica.

Nelle aree esterne destinate all'occupazione con dehors è vietata, dopo le ore 24,00, la diffusione di musica, anche in sottofondo, al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica. Nelle more del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, eventuali deroghe potranno essere autorizzate al di fuori del centro urbano, in ogni caso lontano da luoghi adibiti a residenze, previa valutazione di impatto acustico, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statali e/o regionali. Detta deroga sarà esclusivamente consentita nel periodo estivo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno solare.

X) Contenitori per rifiuti.

In relazione a quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Municipale ogni esercizio dovrà disporre di almeno un contenitore getta carte ed un contenitore porta rifiuti differenziato per vetro, plastica/lattine e carta, con colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi d'arredo del dehors.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività nel dehors, per particolare volume o tipo di utenza, comporti una produzione e una dispersione di rifiuti non controllabili da parte dell'esercente o rimovibili costantemente durante il servizio ordinario del personale impiegato, dovranno essere disposti, a cura dell'esercente, contenitori gettacarta o portarifiuti idonei per numero, caratteristiche igieniche e funzionalità nell'uso e nella pulizia, da collocarsi sia all'interno che all'esterno del locale.

Resta a carico dei concessionari la cura e la pulizia dell'area in concessione e degli ambienti circostanti alla stessa, fruiti dagli avventori degli esercizi commerciali.

13. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo le norme vigenti in materia, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi"; in particolare, in presenza di irradiatore di calore, come precedentemente descritto, le coperture dovranno essere costituite da materiale con classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (D.M. 26 giugno 1984 e ss. mm. ed ii.).

14. L'area destinata all'installazione del dehors deve essere sempre delimitata e ben definita, al fine di ottenere una corretta occupazione di suolo concesso e di facilitare l'immediata verifica da parte degli organi di controllo.

Nel caso di occupazioni di dehors con pedane e/o strutture appoggiate al suolo, la delimitazione sarà costituita dal perimetro esterno dei manufatti installati.

Qualora il confine con l'area pubblica non in concessione non è facilmente individuabile, lo spazio pubblico autorizzato sarà delimitato, a cura e spese del concessionario, con appositi elementi di segnalazione posti sulla pavimentazione e realizzati con borchie in ottone o metallo similare liscio, avente diametro di 5 cm. In particolare le borchie devono avere forma ottundata a sezione circolare, spessore massimo 1 cm dal suolo ed, in ogni caso, non costituire ostacolo o pericolo all'incolumità dei pedoni.

Detti elementi dovranno essere apposti ai vertici del perimetro dell'area occupata alla presenza dell'Addetto Comunale preposto al controllo o comunque previa certificazione sottoscritta dal titolare, con relativa redazione del verbale di sopralluogo effettuato, devono essere sempre visibili e, alla scadenza dell'autorizzazione, devono essere rimossi congiuntamente al dehors, a cura e spese del concessionario.

15. In casi particolari, ed a seguito di opportune verifiche, la Giunta Comunale, con proprio atto, può derogare alle prescrizioni riguardanti tipologie, caratteristiche costruttive e materiali di cui al presente articolo.

Art. 10 - Durata dell'autorizzazione – periodo di utilizzo

1. I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in:

a) dehors temporanei – aperti o chiusi: qualora l'autorizzazione sia richiesta per un periodo complessivo inferiore all'anno solare. L'autorizzazione costituisce titolo precario e può avere durata massima di mesi otto, limitata temporalmente al periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre di ogni anno; è rinnovabile e valida per lo stesso periodo assentito dall'Autorizzazione originaria per un numero massimo di 2 (due) rinnovi e, comunque, per un periodo complessivo di occupazione ricadente, al massimo, in 3 (tre) anni solari consecutivi.

Ad ogni scadenza dell'autorizzazione temporanea il dehors dovrà obbligatoriamente essere rimosso entro i 15 gg. successivi alla data di scadenza stessa.

È altresì possibile per i soli dehors temporanei aperti, disciplinati dal presente Regolamento, l'occasionale occupazione di suolo, temporalmente con carattere di discontinuità (ad es. per brevi periodi circa i soli weekends, festività religiose, manifestazioni pubbliche, ecc.). Tale richiesta deve essere formulata seguendo le disposizioni riportate nel presente Regolamento e previa acquisizione della S.C.I.A. sanitaria, o titolo equipollente, opportunamente vistata e vidimata dal competente ufficio ASL (servizio territorialmente competente).

b) dehors permanenti – misti (aperti e chiusi): qualora l'autorizzazione sia richiesta per un periodo pari a giorni 364, rinnovabili per lo stesso periodo di tempo (giorni 364) per un numero massimo di 2 (due) rinnovi e per una durata complessiva e continuativa non superiore a 3 (tre) anni.

I dehors permanenti devono intendersi, a seconda del periodo stagionale, aperti o chiusi; devono obbligatoriamente essere aperti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno e possono essere chiusi nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio di ogni anno (ved. art. 3, comma 7).

Per i dehors permanenti chiusi e nel caso di dehors misti quando sono chiusi, nonché per i locali ad essi collegati, devono essere garantiti i corretti livelli microclimatici anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettromeccaniche. La relazione tecnica e/o progetto grafico del sistema di ventilazione, deve acquisire parere insindacabile della ASL (servizio territorialmente competente).

2. L'Autorizzazione Dehors acquista efficacia a decorrere dalla data del suo rilascio.

Il dehors dovrà essere integralmente rimosso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza indicata nel titolo autorizzativo rilasciato e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte a cura e spese del richiedente.

Art. 11 - Criteri di collocazione

1. Fermo restando quanto riportato all'art. 6 del presente Regolamento e atteso che l'ubicazione del dehors non dovrà in alcun modo interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali, la collocazione dei dehors dovrà attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni.

2. I dehors aperti possono essere collocati:

- a) in posizione attigua all'esercizio commerciale, su sede stradale ove consentito nelle zone a traffico limitato o su marciapiede, arretrato di almeno mt. 2,00 dal bordo strada;
- b) su sede stradale a filo marciapiede nel caso in cui lo stesso abbia larghezza minima di mt. 1,00, garantendo il marciapiede al pubblico transito pedonale;
- c) su altro spazio pubblico o privato che dista dall'ingresso principale all'esercizio commerciale non più di mt. 15,00.

3. I dehors chiusi, in ogni caso, devono essere collocati in attacco al locale commerciale sede dell'attività.

Nella fattispecie in cui, nello spazio antistante il locale predetto, sia presente il marciapiede pubblico e quindi occupato con il dehors, deve essere obbligatoriamente garantito il libero passaggio pedonale mediante la realizzazione di un percorso alternativo in aderenza al perimetro esterno del dehors stesso.

Detto percorso dovrà essere realizzato in acciaio o in legno, sopraelevando il piano di calpestio dello stesso sino a raccordarsi perfettamente al marciapiede esistente, senza creare dislivelli e ostacoli alcuni, ai sensi della L. 9 gennaio 1989, n. 13 e, comunque, garantendo una larghezza minima libera di almeno mt. 1,20.

In alternativa alla precedente soluzione progettuale si potrà mantenere il livello stradale esistente delimitando il percorso pedonale con una serie di fioriere e/o segnaletica orizzontale appropriata (solo in caso di occupazioni prospicienti piazze, larghi, ecc.) e garantendo una larghezza minima libera di almeno mt. 1,20; in tal caso si provvederà alla realizzazione di rampe in acciaio o in legno, accuratamente ancorate al pavimento e con pendenza massima dello 0,8 %, in conformità con le vigenti disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della citata L. 9 gennaio 1989, n. 13, Decr. Min. 14 giugno 1989, n. 236 e ss. mm. ed ii., al fine di superare il dislivello tra il piano stradale e il marciapiede.

L'onere e la cura della realizzazione dei percorsi pedonali alternativi e/o delle rampe di collegamento con i marciapiedi esistenti sono a carico dei richiedenti; la superficie occupata dal percorso pedonale alternativo non verrà detratta da quella spettante al dehors e non sarà soggetta a pagamento di alcun tributo comunale.

Art. 12 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento della TOSAP, TARSU e Canone di Concessione, entro le scadenze previste, per i dehors ricadenti su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico; versamento della TARSU per i dehors ricadenti su aree private.

Art. 13 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri. Ogni utilizzo di dehors diverso dalla somministrazione e dal consumo di alimenti e bevande è considerato uso improprio e sanzionabile ai sensi dei successivi artt. 24, 26 e 27 del presente Regolamento.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare:

- nei giorni dal lunedì al giovedì:
- nel periodo invernale, dal 1° novembre al 31 marzo, alle ore 23,30 ed entro le ore 24,00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors;
- nel periodo estivo, dal 1° aprile al 31 ottobre, alle ore 24,00 ed entro le ore 00,30 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors;
- nei giorni venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi infrasettimanali alle ore 24,00 ed entro le ore 00,30 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.

Possono essere previsti orari e modalità diverse da quelle anzidette, da apposite ordinanze straordinarie per eventi e manifestazioni.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato; dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors chiusi e ai dehors misti quando sono chiusi. Gli ombrelloni dovranno obbligatoriamente essere richiusi in caso di vento e, chiusi o rimossi, durante la notte, mentre, le tende richiudibili dovranno essere riavvolte durante la notte.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors chiusi e ai dehors misti quando sono chiusi, mentre le tende richiudibili dovranno essere riavvolte.

5. In casi particolari, ed a seguito di opportune verifiche, la Giunta Comunale, con proprio atto, può derogare alle prescrizioni riguardanti l'orario di apertura e chiusura dei dehors di cui al presente articolo.

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. Chiunque intenda richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, con procedura "Dehors", deve farne apposita domanda, redatta in bollo e con la modulistica fornita dall'Ente, da consegnare all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricezione del documento, ai fini del termine per la definizione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario, apposto all'arrivo dall'ufficio protocollo generale del Comune.

3. In caso di trasmissione per il tramite della posta certificata, necessita verificare se tale possibilità è stata attivata sul sito comunale.

Art. 15 - Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente, comprensiva di visura camerale e copia del documento di identità del titolare dell'esercizio commerciale;
- b) ubicazione esatta del manufatto da installare;
- c) il periodo per il quale l'atto di autorizzazione viene richiesto, i motivi a fondamento dello stesso, l'oggetto e la descrizione dell'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso;
- d) copia del titolo che legittima il richiedente alla presentazione della domanda;
- e) elaborato esplicativo, in scala 1:100 (stampato in n. 3 copie, su un unico foglio) indicante la destinazione d'uso, l'altezza, l'aeroilluminazione ed i layout dei singoli ambienti compreso il dehors, redatto da tecnico abilitato e sottoscritto dal richiedente, contenente:
 - la rappresentazione grafica dello stralcio fotogrammetrico e/o ortofotografico, contenente l'esatta ubicazione del dehors (da redigere almeno in scala 1:2000) ed, in scala opportuna, degli stralci catastale e del, P.R.G.C.,
 - la rappresentazione grafica del progetto, opportunamente dettagliato e quotato, contenente tutti i riferimenti allo stato dei luoghi dell'area interessata dal dehors (indicazione dell'ubicazione di manufatti esistenti quali tombini, griglie, incroci stradali, pali, ecc.), compresi i riferimenti all'edificio interessato per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, con l'ausilio di planimetrie d'insieme, piante, prospetti,

sezioni ed eventuali particolari necessari alla rappresentazione, sia per lo stato di fatto che per quello di progetto;

- f) relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato (redatta in n. 3 copie), esplicativa e descrittiva;
- g) documentazione fotografica dello stato dei luoghi (con riprese da più punti di vista al fine di ottenere una completa raffigurazione dei luoghi interessati dall'intervento e del contesto circostante);
- h) documentazione a colori dell'arredo prescelto e campionatura della copertura;
- i) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e della normativa vigente;
- j) nulla-osta del proprietario dei locali appartenenti all'esercizio commerciale esistente, nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso dallo stesso proprietario, ovvero, in ogni caso, qualora l'occupazione è insediata su area o nei pressi di edifici condominiali;
- k) nulla-osta del titolare dell'esercizio o degli accessi adiacenti, se l'area occupata sconfinava il tratto fronteggiante l'esercizio commerciale;
- l) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la regolarità dei pagamenti della T.O.S.A.P., riferita ad eventuali precedenti occupazioni di suolo pubblico;
- m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio unilaterale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente:
 - impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
 - impegno al pagamento della T.O.S.A.P. spettante entro i termini di legge, da versare comunque prima del rilascio dell'Autorizzazione;
 - impegno al pagamento del canone di concessione (obbligatorio per i de hors chiusi e misti posizionati su area pubblica e/o privata ad uso pubblico), da versare comunque prima del rilascio dell'Autorizzazione;
 - impegno alla rimozione dell'occupazione entro i 15 gg. successivi alla data di scadenza dell'Autorizzazione;
 - impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità, nel caso di mancato rinnovo;
 - impegno ed obbligo, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, nello stato originario;
 - obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione;
 - impegno a non destinare il de hors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
 - impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifici la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
 - obbligo di assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose causati dalla presenza del de hors, esonerando il comune da ogni responsabilità civile e penale;
- n) la dichiarazione a firma di tecnico abilitato circa il rispetto del progetto presentato della normativa sulle barriere architettoniche, ai sensi della L. 13/89 e ss. mm. ed ii.;
- o) la documentazione inerente la verifica della staticità delle strutture ad installarsi, in materia di normativa antisismica (ad esclusione del de hors con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere);
- p) la progettazione, redatta ai sensi del D.M. 37/08 e ss. mm. ed ii. e/o della normativa di settore vigente, in caso di realizzazione di impianti (elettrico, di diffusione acustica, apparecchi riscaldanti, ecc.) da installare nel de hors, nelle modalità previste dal precedente art. 9, commi 4, 5 e 6;
- q) asseverazione da parte di tecnico abilitato in cui attesti la superficie netta di pubblico esercizio esistente, nonché la regolarità urbanistica ed edilizia dei locali commerciali sede dell'attività;
- r) perizia tecnica circa la legittimità delle preesistenze edilizie dei locali destinati a pubblico esercizio commerciale;
- s) copia della regolare Autorizzazione Amministrativa per la Somministrazione di Alimenti e Bevande preesistente;
- t) copia della convenzione per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (da stipulare comunque prima del rilascio del titolo autorizzativo);
- u) versamento in originale del pagamento delle spese istruttorie (obbligatorio, ai fini dell'inizio del procedimento istruttorio);
- v) richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, in caso di de hors ricadenti in aree sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi del titolo II° del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 o ricadenti nel Piano

Fascia a Lago;

- w) richiesta di assoggettabilità alle prescrizioni del P.A.I., in caso di de hors ricadenti in aree a pericolosità idraulica e/o geomorfologica;
- x) dichiarazione, a firma del richiedente, contenente il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del dehors, unitamente alla documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii. e comprensiva dei documenti tecnici dell'impresa (Documento Unificato di Regolarità Contributiva rilasciato in originale dall'Ente Previdenziale di competenza, Autodichiarazione del titolare dell'impresa circa l'organico medio annuo, visura camerale, copia documento d'identità del titolare dell'impresa), da trasmettere comunque prima del rilascio del titolo autorizzativo;
- y) S.C.I.A. sanitaria, o titolo equipollente, opportunamente vistata e vidimata dal competente ufficio ASL (servizio territorialmente competente), del locale e/o attività commerciale preposta alla realizzazione del dehors.

2. La domanda deve necessariamente essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre gli ulteriori documenti e/o fornire dati utili che in fase istruttoria dovessero rendersi necessari, ai fini dell'esame della domanda presentata.

Art. 16 - Istruttoria della domanda

1. Le domande pervenute sono assegnate, per l'istruttoria e la definizione del procedimento al Servizio della Polizia Municipale, che provvederà, acquisiti i pareri degli organi competenti, dove necessari, per tutte le tipologie previste dal presente Regolamento, a rilasciare il titolo autorizzativo.

2. Ad avvenuta ricezione dell'intera documentazione necessaria, entro i successivi 30 (trenta) gg. il Responsabile del Servizio Polizia Municipale o suo delegato acquisisce i seguenti pareri, se ritenuti necessari:

- a) – parere ufficio urbanistico (presenza vincoli),
 - b) – parere ufficio tecnico (viabilità e servizi),
 - c) – parere ufficio Polizia Municipale (viabilità e problematiche riguardante il traffico),
 - d) - parere ASL (igienico sanitario),
 - e) - parere ARPA (casi particolari),
- oppure convoca una Conferenza.

3. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dall'Ufficio in questione prima o successivamente, in ragione del tipo di intervento proposto; detti documenti dovranno necessariamente pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune entro 60 (sessanta) gg. dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza della domanda stessa.

4. A norma di legge, il parere non favorevole espresso da un solo Servizio interpellato, può essere acquisito e promulgato dai restanti servizi partecipanti, demandando al Responsabile dell'istruttoria della pratica dehors la predisposizione dell'atto di diniego.

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90 sarà considerato acquisito l'assenso del Servizio (non obbligatorio) il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dello stesso Ente rappresentato nei termini temporali fissati, ai sensi del comma 3, per l'adozione della decisione conclusiva.

Ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della medesima L. 241/90, il dissenso, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto dei pareri o dell'esito della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

5. Il provvedimento finale, qualora abbia esito non favorevole, viene notificato alle parti interessate entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Art. 17 - Oneri per il rilascio

1. Le strutture dehors sia temporanee che permanenti, qualora ricadano sul suolo pubblico, sono assoggettate alla TOSAP secondo le disposizioni di legge e al presente Regolamento Comunale, vigenti al momento dell'istanza.

I dehors giacenti su suolo privato ad uso pubblico saranno assoggettati alla TOSAP nei termini di legge, ai sensi del D. Lgs. n. 507/93 e/o nella fattispecie di costituzione di servitù di uso pubblico, istituita per effetto della c.d. "Dicatio ad Patriam".

2. Il pagamento della TOSAP per tutte le tipologie di dehors è dovuto prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata in bollo ed è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria pari a euro 60,00 (sessanta/00, salvo integrazioni e/o variazioni) ed € 30,00 per rinnovo, da versare su apposito C/C postale intestato al Comune di San Maurizio d' Opaglio - Servizio di Tesoreria Comunale.

4. L'autorizzazione è soggetta ad un canone di concessione, da versare su apposito C/C postale intestato al Comune di San Maurizio d' Opaglio - Servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi del successivo art. 21 (solo per i dehors chiusi e misti posizionati su area pubblica e/o privata ad uso pubblico).

5. In caso di inadempienza, il manufatto viene rimosso in danno del titolare dall'Amministrazione Comunale, la quale provvede al recupero delle spese sostenute, nei modi e nelle forme di legge.

Art. 18 - Rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Il Dirigente o il Funzionario incaricato, accertate le condizioni favorevoli, visti i pareri favorevoli dei vari Settori, se necessari, (vedi precedente art.16) e verificata la documentazione allegata alla domanda, rilascia il titolo per l'occupazione del suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico.

2. L'atto autorizzativo deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque l'autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

Lo stesso atto deve essere allegato alla SCIA sanitaria al momento della presentazione della stessa al competente servizio dell' ASL.

3. L'occupazione e l'installazione del dehors potrà eseguirsi successivamente al ritiro dell'Autorizzazione concessa, senza ulteriori comunicazioni successive.

4. Il mancato ritiro ingiustificato del predisposto atto di autorizzazione entro 60 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale alla rinuncia della richiesta di occupazione.

Art. 19 - Contenuto dell'atto di autorizzazione

1. L'atto di autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica, privata o privata ad uso pubblico contiene espressamente la destinazione d'uso ammessa per ciascun manufatto o parte di esso e la misura dello spazio autorizzato, nonché l'eventuale importo del canone da versare.

2. Il titolo autorizzativo, dal punto di vista temporale, come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, ha la durata massima di mesi otto, per i dehors temporanei e di giorni 364 per i dehors permanenti, rinnovabili per una durata complessiva e continuativa non superiore a 3 (tre) rinnovi.

3. L'autorizzazione sia per i dehors temporanei che per quelli permanenti non potrà essere prorogata, dopo i 3 (tre) rinnovi consecutivi, in forma tacita, dovendosi verificare periodicamente la permanenza delle caratteristiche della struttura alle norme del presente Regolamento.

Pertanto, la domanda per l'installazione del dehors dovrà, necessariamente, essere nuovamente inoltrata dall'interessato, secondo le procedure e modalità descritte nei precedenti artt. 14, 15 e 16 del presente Regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale potrà, con semplice richiesta motivata e preavviso non inferiore a 60 giorni, richiedere la rimozione del manufatto e la rimessa in pristino dei luoghi. Le spese di rimozione saranno a carico del concessionario. In caso di rimozione anticipata per cause non dovute al Concessionario, l'Amministrazione Comunale restituirà una quota del canone annuo già versato in proporzione ai mesi non occupati.

Nel caso di rimozione dovuta a cause imputabili al Concessionario non si procederà ad alcuna restituzione delle quote di canone già pagate.

5. Al termine dell'occupazione il richiedente avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, in pristino nei termini fissati dall'Ente.

6. Il richiedente sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsiasi danno si dovesse verificare a persone e/o cose, durante e/o dopo l'esecuzione delle opere richieste, per fatti e/o circostanze legate all'irregolare esecuzione dei lavori stessi e/o al mancato rispetto delle prescrizioni.

7. Le richieste di Autorizzazione di rinnovo o quelle nuove, successive a precedenti autorizzazioni concesse, nella permanenza delle caratteristiche della struttura e degli esercizi commerciali di cui ne costituiscono pertinenza, sono esentati dalle richieste di nuovi pareri sovracomunali perché acquisiti nell'Autorizzazione originaria.

Art. 20 - Rinnovo

1. Il Concessionario potrà richiedere il rinnovo del titolo autorizzativo, mediante istanza in bollo con modulistica fornita dall'Ente, dimostrando il permanere del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e delle caratteristiche tecnico-costruttive della struttura autorizzata.

2. Le modalità procedurali per la presentazione della richiesta di rinnovo de hors deve essere eseguita come di seguito riportato.

A) De hors temporanei. Il concessionario potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione de hors, per un massimo di n. 3 (tre) rinnovi, presentando regolare domanda nelle modalità descritte al precedente comma 1 del presente articolo, perentoriamente 30 gg. prima dell'occupazione prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 27, comma 7, corredando la stessa di:

- autocertificazione a firma del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in cui si attesta la permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento delle caratteristiche tecnico-costruttive della struttura autorizzata e degli esercizi commerciali, di cui ne costituiscono pertinenza e di essere in regola con i pagamenti della TOSAP e della TARSU.

B) De hors permanenti. Il Concessionario potrà richiedere, presentando regolare domanda nelle modalità descritte al precedente comma 1 del presente articolo, perentoriamente 30 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione originaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 27, comma 7, il rinnovo dell'autorizzazione de hors, per un massimo di n. 3 (tre) rinnovi, con le medesime modalità riportate al precedente comma A).

3. Alla richiesta di rinnovo di tutti i de hors, di cui ai commi precedenti, dovrà inoltre essere allegato:

- versamento in originale di pagamento delle spese istruttorie;
- versamento in originale di pagamento della T.O.S.A.P.;
- versamento in originale di pagamento del canone di concessione (solo per i de hors chiusi e misti posizionati su area pubblica e/o privata ad uso pubblico).

4. Se a seguito degli accertamenti prodotti dagli uffici comunali competenti, si riscontrassero dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si procederà alla revoca del titolo autorizzativo concesso (come da successivo art.24) e ai provvedimenti sanzionatori di legge.

Art. 21 - Canone di concessione

1. Tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, occupate con de hors chiusi e/o misti, sono soggetti al canone di concessione, da versare su apposito C/C postale intestato al Comune di San Maurizio d'Opaglio - Servizio di Tesoreria Comunale. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati.

2. Il canone per la concessione (TOSAP) è fissato in €. 0,16 a mq al giorno fino ad un massimo di €. 1.000,00 all'anno. L'aggiornamento del canone è di competenza della Giunta Comunale, previa istruttoria da parte dell'Ufficio Tributi.

3. Sono esenti dal canone di concessione, se non espressamente richieste da altre norme:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ed altri Enti Pubblici per finalità politiche, istituzionali, di assistenza, previdenza, sanità,

- educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni realizzate da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - d) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

Art. 22 - Documentazione da presentarsi alla chiusura dei lavori/fine installazione dehors

1. Prima della messa in esercizio del dehors il richiedente dovrà obbligatoriamente presentare i seguenti documenti:

- a) comunicazione contenente la data dell'effettiva chiusura dei lavori/fine installazione;
- b) copia del verbale di sopralluogo riguardante l'apposizione degli elementi di delimitazione, se necessario;
- c) dichiarazione di conformità dell'opera eseguita al progetto presentato;
- d) dichiarazione di conformità degli impianti, se presenti;
- e) dichiarazione, a firma del richiedente e del tecnico abilitato, dell'avvenuto rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- f) idonea documentazione fotografica della struttura installata e dell'intorno circostante, costituita da almeno 1 foto a colori e riprese da diverse angolature.
- g) verbale di collaudo statico delle strutture o certificazione di idoneità statica (solo per dehors chiusi e/o misti);

2. La mancata presentazione della documentazione prescritta al precedente comma 1 comporterà la decadenza del titolo autorizzativo rilasciato.

3. Il Comune potrà verificare, in ogni tempo e senza preavviso, la conformità della struttura eseguita al progetto autorizzato.

Art. 23 - Revoca

1. L'autorizzazione è revocabile nei casi, e con le procedure, previsti dal "Regolamento per l'applicazione e la disciplina della T.O.S.A.P."

2. L'autorizzazione e' inoltre revocabile quando:

- a) non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella medesima;
- b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
- c) la struttura abbia subito modificazioni non autorizzate rispetto al progetto approvato o non venga utilizzata per lo scopo cui è stata concessa;
- d) non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

Nei casi previsti dal presente comma 2, la revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, degli importi pagati relativamente ad occupazione ed eventuale canone concessorio.

3. Si incorre altresì nella revoca quando il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione, a corrispondere le somme dovute per l'occupazione stessa, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento dei pagamenti.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 la revoca dell'atto autorizzativo è preceduta da specifico provvedimento di diffida.

5. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente del Settore competente con apposito provvedimento motivato.

Art. 24 - Decadenza

1. Il mancato utilizzo dell'autorizzazione accordata entro il termine di 60 giorni dalla data prevista per l'occupazione comporta la decadenza del diritto ad occupare.

2. Dell'avvenuta decadenza del provvedimento autorizzativo viene data notizia alle parti interessate, mediante comunicazione scritta del Dirigente del Settore competente.

Art. 25 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione od in contrasto con le disposizioni dal presente Regolamento;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un termine, massimo di 15 giorni, per regolarizzarsi, trascorso il quale l'Amministrazione Comunale provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

4. L'occupazione abusiva è soggetta al pagamento di un'indennità, pari al doppio del canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, nonché alle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 27.

5. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

Art. 26 - Sanzioni

1. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, con de hors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione dello stesso, a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il mancato rispetto delle ulteriori norme di cui al presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, così come modificato dalla Legge 3/03 che prevede: *"(...) per le violazioni delle disposizioni regolamentari comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81.(...)"*

3. Il materiale eventualmente rimosso a cura del Comune verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia.

Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

4. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni eseguite dal Comune di smontaggio e trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

5. Restano ferme le sanzioni previste da altre norme di legge o regolamento.

6. Delle suddette operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione, redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

7. Nel caso di tardiva richiesta di rinnovo (sino ad un massimo di 30 gg. di ritardo) di cui al precedente art. 20, comma 2, è applicata una sanzione amministrativa di €. 200,00 (duecento/00).

8. Il provvedimento di sospensione è adottato tramite notifica di un atto di diffida, con cui si intima

la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

9. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo a seguito di accertamento degli adempimenti eseguiti per la rimozione delle irregolarità.

Art. 27 - Norme transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
2. Nei casi di dehors esistenti, regolarmente autorizzati, la richiesta di modifiche all'autorizzazione in corso, ivi compresa la modifica dell'occupazione di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, ovvero da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni e deve, pertanto, essere oggetto di apposita istanza.
3. Restano valide ed efficaci le autorizzazioni "dehors", legittimamente assentite e datate antecedentemente alla pubblicazione del presente Regolamento, che avranno scadenza 31.12.2015. Alla scadenza naturale di tali autorizzazioni di rinnovo, i soggetti interessati al proseguimento dell'attività di somministrazione con procedura dehors dovranno obbligatoriamente presentare la nuova domanda secondo le disposizioni e modalità descritte agli artt. 14, 15 e 16 del presente Regolamento, provvedendo, a priori, ad adeguare la struttura preesistente alle prescrizioni e caratteristiche del presente nuovo Regolamento "Dehors".
4. I dehors esistenti, se autorizzati prima dell'approvazione del presente regolamento, dovranno essere regolarizzati con le presenti norme. Nel caso di difformità dalle presenti norme, l'ufficio comunale responsabile, può proporre una proroga all'adeguamento, per un periodo non superiore ad anni uno.
5. L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.
6. Le richieste particolari di cui all' art. 9 punto 14, sarà valido, fino ad abrogazione dello stesso comma, con delibera della Giunta Comunale, in quanto l' articolo è volto ad una prima sperimentazione, necessaria per meglio valutare e verificare eventuali particolarità interpretative e negative del presente regolamento e per meglio approfondire, in questa prima fase, le richieste da parte dei privati.
7. Di demandare alla Giunta Comunale, l' approvazione dei modelli inerenti il presente regolamento.
8. La DGC n. 67 del 15.07.2014, dopo l' entrata in vigore del presente regolamento, come disciplinato dal successivo punto 9., non sarà più efficace.
9. Il presente Regolamento entra in vigore il 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Comunale della deliberazione consiliare di approvazione.